



CITTÀ DI PALERMO

*Ufficio del Direttore Generale
V.O. "Comitato Sicurezza dei Datori di Lavoro"*

Via IV Aprile, 4 – 90133 PALERMO

091 740.5647

email: comitatosicurezzadatorilavoro@comune.palermo.it

Ai Sigg. Capi Area

Ai Sigg. Dirigenti

e, p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Vicesindaco

Ai Sigg. Assessori

Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Vice Segretario Generale

All’Ufficio Sicurezza

Alle OO.SS.

Ai RR.LL.SS.

OGGETTO: TREDICESIMA DIRETTIVA concernente il lavoro agile nell’Ente – disposizioni per la ulteriore fase post emergenziale e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

PREMESSA

Si premette che:

- questa Direzione, a seguito della cessazione dello stato di emergenza legato all’epidemia da Covid-19, in data 31 marzo u.s. ha redatto e trasmesso la dodicesima direttiva sul lavoro agile;
- nelle more dell’approvazione della Giunta Comunale del Regolamento del Comune di Palermo sul lavoro agile, la suddetta direttiva ha indicato alle funzioni dirigenziali, di poter autorizzare ai propri dipendenti, l’attività lavorativa in modalità agile secondo una percentuale compresa nell’intervallo tra il 15% e il 49% (fino al 30 aprile 2022);
- dall’analisi delle curve dei contagi relative alla Città di Palermo, agli altri comuni della Città Metropolitana di Palermo nonché degli altri comuni della Sicilia, si constata un decremento sostanziale dalla fine del mese di marzo 2022 nonché una minore letalità legata al Covid;

- con la Circolare del 5/01/2022 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del Lavoro è stato prescritto **il principio della prevalenza del lavoro in presenza.**

LAVORO AGILE

Da quanto premesso, consegue che nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 maggio 2022 le funzioni dirigenziali potranno autorizzare i dipendenti di rispettiva competenza ad effettuare l'attività lavorativa in modalità agile all'interno del nuovo ridotto intervallo compreso tra il 15% e 36%

La collocazione delle eventuali giornate di lavoro agile definite dal Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza dovrà garantire l'invarianza dei servizi resi all'utenza **e la presenza in servizio di almeno il 60% dei dipendenti assegnati a ciascuna U.O.**

Potranno essere autorizzate in modalità agile le attività che presentano le seguenti caratteristiche:

- possano essere svolte individualmente;
- non necessitino della presenza fisica del lavoratore in sede o in altro luogo in cui si espleta l'attività lavorativa;
- non presuppongano il contatto diretto con l'utente;
- l'attività sia ben individuabile e valutabile ai fini di un reale monitoraggio.

Nel predetto intervallo autorizzabile, in conformità a quanto già indicato nella dodicesima direttiva, andranno scorporate quelle **particolari tipologie di dipendenti (cosiddetti fragili)**, le cui patologie rientrano tra quelle contemplate nel Decreto del 4 febbraio 2022 emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tali tipologie di dipendenti, potranno **permanere fino al 30 giugno 2022**, le analoghe condizioni lavorative precedentemente autorizzate.

INDICAZIONI SULL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

A seguito dell'emissione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 è “*raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico*”, tra i quali rientrano i luoghi di lavoro.

Tenuto conto dell'attuale andamento epidemiologico, nell'ottica di un'attenta applicazione delle misure di prevenzione e protezione al contrasto della diffusione della pandemia da Covid-19, sempreché sussistano i rischi di un potenziale contagio, si invitano i

Datori di Lavoro a continuare fornire ai dipendenti di propria competenza le mascherine di protezione chirurgiche (fino al 15 giugno c.a.).

Seppur nel rispetto della predetta Ordinanza ministeriale, la Circolare n. 1 del 29 aprile 2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione, riporta *alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici*, evidenziando alcuni esempi dove utilizzare una più alta protezione con l'utilizzo della mascherina FFP2.

Uso della mascherina (FFP2)

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividono la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

Il Datore di Lavoro di ciascuna unità produttiva potrà, se necessario, impartire particolari prescrizioni sull'uso e sulla tipologia dei dispositivi di protezione ai propri dipendenti, in funzione di particolari condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa.

Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/03/2022 n.24 c. 5, permane l'obbligo di utilizzo di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.

La presente direttiva va comunicata ai soggetti interessati e pubblicata su Aquile Agili.

Distinti Saluti

**Il Segretario Generale
Direttore Generale
Dott. Antonio Le Donne**